

IL TRIBUNALE FEDERALE

della Federazione Italiana Pesistica

Avv. Alessandro Avagliano - Presidente

Avv. Alessandro Gioia - Membro effettivo

Avv. Christian Alviani - Membro supplente

ha pronunciato la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di

FARINA GIACOMO

Nel procedimento disciplinare n 4/2016

Deferito

Per la violazione dell'art 1 co 1 e dell'art 8 co 2 del Regolamento di Giustizia vigente, in combinato disposto con l'art 10 co. 1 dello Statuto, nonché dell'art 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver scritto sul proprio profilo facebook in data 05/07/2016 il seguente post: *"ALL'ATTENZIONE DEI COORDINATORI NAZIONALI E REGIONALI "CLUB ITALIA YOUTH" Convocazione Raduno Progetto Club Italia Youth Nazionale" Sardegna. Mi chiedo e vi chiedo quali sono i parametri oggettivi e a quale ranking attingono per le convocazioni di cui sopra. Mi viene in mente un nome a caso (ma non è l'unico) nell'elenco del Raduno Club Italia Youth in Sardegna dal 17 al 24 Luglio 2016: D.M.T.M. OMISSIS ALCUNI DATI: Campionati Italiani U17 2015 non rientra nella categoria di peso per la quale si era qualificato (non gareggerà); Campionati Italiani Juniores 2015 non qualificato tra i primi 8; Campionati Italiani U 17 2016 7° classificato; Campionato Italiano Juniores 2016 non qualificato tra i primi 8. Cosa devono pensare gli atleti classe '99 che con sacrificio, allenamenti, rinunce si sono qualificati agli U 17 e Juniores 2016 con migliori piazzamenti? Quale meritocrazia è stata adottata. Forse perché un atleta del Presidente del Comitato Regionale? O quali doti nascoste avrà mai che gli altri non vedono? Ci sono atleti che meriterebbero molto di più ma non vengono attenzionati da chi viene*

pagato per fare questo lavoro. Scusate, mi sfuggiva che siamo in CAMPAGNA ELETTORALE, CHE SPRECO !!!

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Vista la Nota del Presidente del C.R. Sicilia, che inoltrava alla Segreteria Generale la richiesta di chiarimenti avanzata al suddetto dirigente, dalla Sig.ra Laura Lombardo, madre del minore D.M.T.H. atleta del Gruppo Sortivo OLISSIS, in relazione al post di cui al presente procedimento, con riferimento proprio a quel minore.

La Procura Federale apriva un'indagine.

Veniva acquisita l'istruttoria del Coordinatore Nazionale del Progetto Italia Youth, Marco Di Marzio ed i chiarimenti sui criteri di selezione degli atleti, la convocazione al raduno, e, verificata la regolarità della convocazione dell'atleta in questione, valutato il post dell'incolpato, la Procura Federale comunicava a quest'ultimo la conclusione delle indagini unitamente ai documenti sopra richiamati, nonché l'informativa dell'intenzione di procedere al deferimento per la violazione dell'art 1 co 1 e dell'art 8 co 2 del Regolamento di Giustizia vigente, in combinato disposto con l'art 10 co. 1 dello Statuto, nonché dell'art 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

L'incolpato inviava Memoria difensiva alla Procura federale datata 08/09/2016, nella quale riconosceva la paternità del post e spiegava analiticamente le posizioni dei vari atleti che a suo dire, avrebbero posseduto requisiti del criterio minimo e avrebbero fatto registrare prestazioni di gran lungo superiori al minore D.M.T.H. L'incolpato, pertanto, sosteneva che il suo post sarebbe stata una domanda e non un'affermazione sui criteri adottati nella convocazione e sul perché l'atleta in questione sia stato convocato preferendolo ad altri. Il Sig. Giacomo Farina rivendicava quindi un legittimo diritto di critica anche in forza di richiamata giurisprudenza penale.



Il Sostituto Procuratore Federale, acquisiti i documenti, la memoria difensiva, terminava le indagini, e, con formale atto d'incolpazione e deferimento a giudizio, promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'incolpato per i motivi e le violazioni in epigrafe in data 26/09/2016.

L'incolpato in data 27/10/2016 depositava presso la FIPE una seconda memoria difensiva del medesimo tenore della prima, già inviata alla Procura Federale, questa volta indirizzata al Presidente del Tribunale Federale.

All'udienza di discussione dinanzi al Tribunale Federale, fissata per il giorno 03/11/2016, era presente il Procuratore Federale Avv Cristiana Varano, non era presente l'incolpato, né un proprio difensore.

Il Procuratore Federale si riportava all'atto di deferimento ed incolpazione, chiedendo la condanna dell'incolpato alla sanzione dell'ammonimento.

Il Tribunale all'esito dell'udienza esponeva i seguenti

Motivi della Decisione

Le condotte addebitate all'incolpato sono provate.

Infatti la prova della condotta contestata è cristallizzata, documentalmente nel post di facebook in atti, nonché confermata dallo stesso soggetto interessato.

La paternità del post è senza dubbio riconducibile all'incolpato, che lo rivendica come suo nelle memorie difensive depositate in atti.

Il tenore dello scritto è diffamatorio nei confronti del minore indicato per nome, ma anche nei confronti del Presidente del Comitato Regionale, aggravato dal fatto che sono diffusi attraverso un mezzo di comunicazione di massa qual è Facebook.

Secondo il tenore del post, in estrema sintesi, l'atleta sarebbe non meritevole di essere convocato e il Presidente C.R. sarebbe compiacente.



Infatti l'incolpato fa presumere al lettore del post, che l'atleta è stato chiamato solo perché è: "un atleta del Presidente del Comitato Regionale", o perché avrebbe doti nascoste o in omaggio a alla campagna elettorale pre-congressuale.

Non può credersi che il post sia una semplice domanda, come afferma, nella memoria difensiva l'incolpato. E' chiara la vis polemica del post presentata sotto forma di domanda retorica, la quale sostanzia in realtà un' affermazione.

Non può condividersi il richiamo al diritto di critica e alla manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito, perché nel caso de quo, il contenuto del post travalica il diritto costituzionalmente garantito di critica, perché si ingenera nel lettore la convinzione che l'atleta convocato è raccomandato e non è meritevole, e il Presidente C.R., assecondi scelte di comodo, elettorali pre-congressuali.

La condotta dell'incolpato incarna la violazione dell' art 1 co 1 e dell'art 8 co 2 del Regolamento di Giustizia vigente, in combinato disposto con l'art 10 co. 1 dello Statuto, nonché dell'art 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Comunque la sanzione deve essere contenuta dal momento che l'incolpato non ha utilizzato termini offensivi ed un frasario violento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale condanna il tesserato Farina Giacomo alla sanzione dell'ammonizione.

Avv. Alessandro Avagliano-Presidente

Avv. Alessandro Gioia-Membro effettivo

Avv. Christian Alviani-Membro supplente

Depos. foto in Roma 09/11/2016